

**Allegato n. 2 al Regolamento Aste**  
**CONTRATTO “TIPO A” e “TIPO B” (“Contratto”) relativo all’asta “sfuso”**  
**Asta \_\_\_del \_\_\_\_\_**

**TRA**

Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO (di seguito “**Comieco**” o “**Consorzio**”), P.IVA n. 12303950153, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5, qui rappresentato dal Direttore generale dott. Carlo Montalbetti, in virtù di atto del 18 maggio 2016 n. 18630/7744 di repertorio notaio dott.ssa Giovannella Condò;

da una parte

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
e P. IVA \_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad Euro \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente Contratto da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *p.t.* (di seguito, “**Aggiudicatario**”),

dall’altra parte

(di seguito, singolarmente, la “**Parte**” e, collettivamente, le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE**

- (i) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito “**Testo Unico Ambientale**” o “**TUA**”), così come successivamente modificato e integrato, prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e che gli stessi siano tenuti a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
- (ii) i produttori e gli utilizzatori possono adempiere gli obblighi posti a loro carico dal TUA individualmente ovvero aderendo a consorzi di filiera del settore merceologico al quale appartengono (art. 221, comma 3, lett. b) TUA);
- (iii) Comieco, costituito ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 22/1997 come sostituito dall’art. 223 del TUA, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e l’avvio al riciclaggio degli stessi, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e da Comieco ai sensi del TUA;

- (iv) le attività svolte da Comieco sono coerenti con l'oggetto sociale definito nello statuto consortile, a tenore del quale il medesimo Comieco razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
- la ripresa degli imballaggi cellulosici usati;
  - la raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
  - il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dei rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti al servizio pubblico;
  - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio cellulosici;
- (v) nell'ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni (come definiti nella scheda tecnica della Convenzione Locale qui allegata sub doc. n. 1) ed ai soggetti dagli stessi delegati svolgere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, TUA, secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio;
- (vi) CONAI ha sottoscritto con l'Associazione Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione di servizio ("**Accordo ANCI-CONAI**");
- (vii) ai sensi dell'Accordo ANCI-CONAI, ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato può chiedere a Comieco, quale Consorzio di filiera, di sottoscrivere una convenzione attuativa dell'Accordo ANCI-CONAI nel testo sostanzialmente conforme a quello contenuto nell'Allegato Tecnico all'Accordo ANCI-CONAI ("**Allegato ANCI-COMIECO**"), ai fini del ritiro e della presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tecnici al medesimo Accordo ANCI-CONAI;
- (viii) Comieco ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio cellulosico derivanti dalla raccolta differenziata posta in essere dai Comuni e, a tal fine, ha indetto una procedura d'asta disciplinata dal Regolamento Aste, volta ad individuare la migliore offerta per la cessione dei predetti rifiuti di imballaggio cellulosico al fine del riciclaggio del medesimo materiale (di seguito l'"**Asta**");
- (ix) l'Aggiudicatario è risultato vincitore del Lotto, come dettagliatamente indicato sul sito [aste.comieco.org](http://aste.comieco.org), con riferimento al Bando d'asta a cui si riferisce l'aggiudicazione.
- (x) il Bando d'asta costituisce riferimento per l'applicazione del presente Contratto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile sul contratto di somministrazione (artt. 1559, 1562, 1564 c.c.). Invero, le cessioni di materiale cellulosico effettuate nell'ambito del presente Contratto di aggiudicazione sono inquadrabili nel novero delle "cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione".

\* \* \*

Considerato tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

### **1. Premesse, allegati e definizioni**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Per le definizioni non espressamente contenute nel presente Contratto si rimanda a quelle contenute nel Regolamento Aste.

### **2. Oggetto. Audit. Manleva.**

#### **2.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

2.1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna nei confronti di Comieco a:

- (i) prendere in carico – secondo quanto previsto dal presente Contratto – il Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata da Comieco tramite l'Asta meglio indicata nell'Allegato 1, nella composizione e quantità prevista dal relativo Bando e conferita dai Convenzionati presso gli Impianti di gestione dei rifiuti, come da Regolamento Aste (dove l'Impianto di gestione dei rifiuti è indicato come piattaforma). L'Aggiudicatario diventa a tutti gli effetti proprietario del Materiale oggetto di aggiudicazione, e ciò a far tempo dal momento in cui il Materiale viene conferito dal Convenzionato presso l'Impianto di gestione dei rifiuti;
- (ii) ritirare dagli Impianti di gestione dei rifiuti, direttamente o tramite terzi, e trasportare, sotto la propria responsabilità, il Materiale aggiudicato;
- (iii) stipulare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Aste, l'apposito contratto con l'Impianto di gestione dei rifiuti per la presa in carico del Materiale aggiudicato, salvo il caso in cui l'Aggiudicatario coincida con la piattaforma di conferimento indicata nella Convenzione Locale. L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che la dimostrazione dell'esistenza di questo contratto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'avvio dei conferimenti di Materiale ai sensi del Bando di gara;
- (iv) destinare il materiale aggiudicato al riciclaggio dandone evidenza a Comieco come previsto dai successivi artt. 2.1.5 e 2.1.6 del presente Contratto;
- (v) in caso di prezzo positivo (Contratto tipo A), pagare a Comieco il corrispettivo per la raccolta conferita dai Convenzionati presso l'Impianto di gestione dei rifiuti, nei limiti delle quantità aggiudicate, secondo quanto stabilito nel

successivo art. 3 e, nell'ipotesi di cui all'art. 4.2.5. lett. c) del Regolamento Aste, anche il corrispettivo di trasporto.

2.1.2 Ai fini della tracciabilità nelle fasi di spedizione il Materiale aggiudicato deve essere identificato preferibilmente sulla base del "Sistema europeo di identificazione del macero" di CEPIERPA-FEAD.

2.1.3 In conformità a quanto previsto dall'art. 4.7.4. del Regolamento Aste le Parti convengono inoltre che, per l'attività di presa in carico e trasporto dei rifiuti, anche transfrontaliero, l'Aggiudicatario, qualora non autorizzato all'attività di trasporto di rifiuti, debba avvalersi di operatori che siano in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di tale attività, dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

2.1.4 A tutti gli effetti legali e contrattuali l'Aggiudicatario garantisce che il riciclaggio del Materiale oggetto di aggiudicazione avviene presso un Impianto situato in un Paese appartenente all'Unione Europea, ovvero anche in un Paese non appartenente all'Unione Europea. In questo secondo caso, ai fini delle verifiche della garanzia ed effettività del riciclo si applica quanto previsto dall'art. 4.7.4. del Regolamento Aste.

2.1.5 Ai fini della rendicontazione mensile delle quantità avviate a riciclo si applica quanto previsto nel contratto tipo di lavorazione Aggiudicatario - Impianto di gestione dei rifiuti. La gestione dei dati mensili delle quantità avviate a riciclo avverrà in conformità a quanto stabilito al successivo art. 3.1.2.

2.1.6 Al fine di attestare l'avvenuta destinazione in un processo di industriale del Materiale, l'Aggiudicatario deve fornire a Comieco un'autodichiarazione, secondo lo schema fornito dal Consorzio, per tutte le quantità effettivamente rese disponibili durante il periodo di aggiudicazione e si impegna a conservare presso la sede aziendale copia della documentazione a ciò necessaria e riconducibile al lotto aggiudicato (es., riscontri tra registri e formulari, DDT della cartiera di destinazione, altra documentazione comprovante la ripetitività del rapporto, ecc.).

2.1.7 Comieco si riserva di effettuare puntuali accertamenti, anche presso terzi ed anche con acquisizione di documentazione contabile, a supporto dell'avvenuta destinazione in un processo di industriale del Materiale, ai sensi degli artt. 2.1.5. e 2.1.6. A tal fine l'Aggiudicatario si impegna a prestare a Comieco la necessaria collaborazione affinché questi possa esercitare, anche presso terzi, i controlli e gli accertamenti necessari, anche presso la propria sede, in ottemperanza alle proprie finalità istituzionali ed ambientali.

2.1.8 L'Aggiudicatario assume piena ed integrale responsabilità per tutte le operazioni svolte dal momento della presa in carico della raccolta aggiudicata e trasformata in carta recuperata EoW sino al completamento – anche tramite terzi – dell'impiego del Materiale in un processo industriale, e si obbliga a manlevare e tenere Comieco indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.1.9 L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che Comieco non è in alcun modo responsabile per la mancata messa a disposizione del Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata, se dovuta a circostanze estranee alla sfera di controllo di Comieco, quali – ad esempio – il mancato conferimento da parte del Convenzionato, ovvero l'improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore. L'Aggiudicatario riconosce e prende atto, inoltre, che le quantità di materiale conferito possono subire variazioni rispetto alle quantità previsionali indicate nel Lotto.

2.1.10 Le Parti si danno inoltre atto che il Convenzionato e Comieco hanno la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di:

- (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata; nonché
- (ii) sostituire e/o integrare l'Impianto di gestione dei rifiuti, e che, senza che Comieco possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell'Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni.

## 2.2 OBBLIGHI DI COMIECO

2.2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Comieco si impegna nei confronti dell'Aggiudicatario a:

- (i) cedere il Materiale, trasferendone la proprietà, nella misura corrispondente alla raccolta aggiudicata tramite l'Asta meglio indicata nell'Allegato 1, nella composizione e quantità prevista dal relativo Bando e conferita dai Convenzionati presso l'Impianto di gestione dei rifiuti individuato per ciascun lotto al lordo di eventuali cali di peso;
- (ii) proporre al Convenzionato l'Impianto di gestione dei rifiuti indicato dall'Aggiudicatario, se diverso da quello indicato nel Bando di gara. Resta comunque inteso che Comieco non è in alcun modo responsabile delle decisioni assunte dal Convenzionato e che, ove il Convenzionato non accetti l'Impianto di gestione dei rifiuti proposto dall'Aggiudicatario, quest'ultimo è comunque tenuto a ritirare il Materiale presso il diverso Impianto che venga individuato dal Convenzionato e da Comieco ai sensi della Convenzione Locale sottoscrivendo il contratto di cui al precedente art. 2.1.1.;
- (iii) applicare la Convenzione con riferimento alle quantità di raccolta assegnate all'Aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico Anci/Comieco;
- (iv) effettuare le verifiche qualitative sulla raccolta conferita dal Convenzionato secondo la procedura e tempistica definite dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci-Comieco;
- (v) comunicare all'Aggiudicatario l'eventuale integrazione o cambio di Impianto di gestione dei rifiuti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto all'art. 2.1.10.
- (vi) in caso di aggiudicazione a prezzo negativo (Contratto Tipo B), pagare all'Aggiudicatario il Corrispettivo per la raccolta acquisita dai Convenzionati

presso gli Impianti, nei limiti delle quantità aggiudicate, come determinato ai sensi del successivo art. 3.1.

### **3. Corrispettivo**

#### **3.1 CORRISPETTIVO**

3.1.1 Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto dall'Aggiudicatario a Comieco per ciascuna tonnellata di Materiale conferito dai Convenzionati e aggiudicato è pari al prezzo di aggiudicazione del Lotto, come specificato nel Bando d'asta, oltre all'eventuale contributo di trasporto di cui all'art. 4.2.5 c) del Regolamento Aste. Rimangono a carico di Comieco i costi relativi ai servizi amministrativi di cui al contratto aggiudicatario - impianto, forfettariamente determinati in 2,20 euro/ton.

3.1.2 Ai fini della quantificazione del Materiale conferito dal Convenzionato, fanno fede i formulari o documenti equivalenti di quest'ultimo, nonché la documentazione di carico dell'Impianto di gestione dei rifiuti, tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità come definito al punto 5 del documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci/Comieco.

3.1.3 Le Parti si danno atto che il corrispettivo è stato convenzionalmente determinato, e che ciascuna delle Parti assume la relativa alea ai sensi dell'art. 1469 c.c.

#### **3.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

##### *Per Contratto Tipo A*

3.2.1. Comieco emette fattura nei confronti dell'Aggiudicatario in data coincidente con la fine di ciascun mese di vigenza del Contratto, oltre ad eventuali conguagli relativi ai mesi precedenti della medesima asta. La fattura riporta i lotti/quantitativi effettivamente gestiti; tali informazioni vengono rese disponibili agli aggiudicatari attraverso l'area web riservata – sezione "Riepilogo Aggiudicatario".

3.2.2. La fattura emessa da Comieco indica, come scadenza di pagamento, il termine di 45 (quarantacinque) giorni data fattura. In caso di ritardo nel pagamento, ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'art. 4.4 del Regolamento Aste, sul corrispettivo dovuto dall'Aggiudicatario matureranno gli interessi di mora nella misura del tasso Euribor a sei mesi aumentato di 3 punti (e comunque nei limiti compatibili con la disciplina antiusura). L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che, in caso di insoluti di pagamento, Comieco si riserva di adottare ulteriori misure di protezione delle proprie ragioni creditorie.

##### *Per Contratto Tipo B*

3.2.3. L'Aggiudicatario emette fattura nei confronti di Comieco in data coincidente con la fine di ciascun mese di vigenza del Contratto, oltre ad eventuali conguagli relativi ai mesi precedenti della medesima asta. La fattura riporta i lotti/quantitativi effettivamente gestiti, che vengono resi disponibili agli aggiudicatari attraverso l'area web riservata (pre-fattura).

3.2.4. La fattura emessa dall'Aggiudicatario indica, come scadenza di pagamento, il termine di 45 (quarantacinque) giorni data fattura. Contestualmente Comieco emette fattura di valore pari a zero per le sole quantità cedute.

#### **4. Modalità di presa in carico e ritiro della raccolta aggiudicata**

##### **4.1 IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

4.1.1 Il Materiale aggiudicato, corrispondente alla raccolta conferita, è reso disponibile per la presa in carico presso gli Impianti di gestione dei rifiuti individuati nei Lotti e secondo la modalità di conferimento indicate nel Bando d'asta per ciascun Lotto.

##### **4.2 OBBLIGO DI RITIRO**

4.2.1. All'atto del conferimento presso gli Impianti di gestione dei rifiuti individuati per il Lotto e secondo la modalità indicate nel Bando d'asta, il Materiale aggiudicato nella percentuale prevista dal Lotto, si considera preso in carico dall'Aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.3.3 del presente Contratto.

4.2.2. L'Aggiudicatario deve procedere al ritiro del Materiale aggiudicato conferito dai Convenzionati, secondo le modalità di conferimento indicate nel Bando d'Asta per ciascun Lotto e nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente con l'Impianto di gestione dei rifiuti, e comunque entro 7 (sette) giorni a partire dalla data della comunicazione di sollecito inviata da Comieco.

4.2.3 L'Aggiudicatario deve procedere al ritiro del Materiale aggiudicato conferito dai Convenzionati entro e non oltre il mese successivo a quello del termine dell'aggiudicazione.

4.2.4. Gli obblighi di ritiro del Materiale possono essere assolti direttamente dall'Aggiudicatario o tramite terzi. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente a Comieco la sopra indicata variazione.

##### **4.3 PENALI**

4.3.1. Le Parti convengono che l'Aggiudicatario, qualora non provveda al ritiro nei termini di cui ai precedenti art. 4.2.2 e 4.2.3, salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 8 del presente Contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – un importo a titolo di penale pari alla somma di:

- (i) corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto;
- (ii) costo di lavorazione a favore dell'Impianto di gestione dei rifiuti, determinato in 38,54 euro/t per la quantità di EoW 1.02 e 36,44 euro/t per quella di EoW 1.04-05;

- (iii) contributo al costo di trasporto sino alla destinazione individuata da Comieco per il riciclo, determinato in via forfettaria nella misura di 50,00 euro/ton; nonché
- (iv) ogni altro costo eventualmente sostenuto da Comieco per assicurare l'impiego in un processo industriale del Materiale;

il tutto moltiplicato per il quantitativo non ritirato.

4.3.2. Le Parti convengono altresì che l'Aggiudicatario, qualora non osservi la tempistica per la comunicazione dei dati indicata da Comieco, né metta a disposizione di Comieco le opportune evidenze circa l'avvenuto impiego in un impianto industriale del Materiale aggiudicato, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – una somma a titolo di penale pari all'importo del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto, in relazione al numero di mesi o frazioni per i quali sussiste l'inadempimento. La penale si applica anche per il periodo di differimento dell'aggiudicazione in caso di inadempimento all'obbligo di stipula del contratto di cui all'art. 2.

4.3.3 Salva ed impregiudicata l'applicazione della penale di cui al precedente art. 4.3.1, resta inteso che, in caso di mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario entro il termine previsto dal precedente art. 4.2.2. e 4.2.3, Comieco ha facoltà di assegnare il Materiale a diverso soggetto, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto sul Materiale.

4.3.4 Le somme dovute dall'Aggiudicatario ai sensi degli articoli 4.3.1 e 4.3.2 che precedono saranno trattenute da Comieco anche rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 4.4 del Regolamento Aste.

## **5. Verifiche Qualitative**

5.1 Al fine della determinazione della quantità per l'applicazione del corrispettivo si fa riferimento alle verifiche qualitative disposte da Comieco secondo quanto previsto dalla Convenzione locale e, in particolare, dal documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco.

5.2 I risultati dei controlli che l'Aggiudicatario dispone nell'ambito del contratto stipulato con l'Impianto di gestione dei rifiuti per il ritiro del Materiale aggiudicato non hanno effetto ai fini del presente Contratto, né sull'adempimento delle obbligazioni in esso previste.

5.3 Eventuali reclami, contestazioni o esiti negativi delle verifiche qualitative disposte da Comieco non attribuiscono in alcun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire, omettere (in tutto o in parte) o ritardare i pagamenti da effettuare ai sensi del presente Contratto ovvero omettere o ritardare i ritiri del Materiale aggiudicato.

## **6. Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità**

6.1 In caso di qualsiasi responsabilità per Comieco, si conviene che la misura massima dei danni risarcibili è costituita dal corrispettivo pagato dall'Aggiudicatario ai sensi del presente Contratto.

## **7. Garanzie di pagamento per Contratti Tipo A**

7.1 In relazione alle obbligazioni di pagamento assunte verso Comieco ai sensi del presente Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare idonea garanzia. Quest'ultima può essere fornita – alternativamente – sotto forma di: a) fideiussione bancaria; oppure b) deposito cauzionale.

7.2. In caso di scelta per la modalità *sub* art. 7.1.a), l'Aggiudicatario è tenuto a fornire a Comieco una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito di gradimento del Consorzio per un importo pari al valore del Materiale aggiudicato. La fideiussione, redatta secondo il modello predisposto da Comieco, deve essere consegnata in originale, secondo le modalità indicate dal Consorzio, in data anteriore alla stipula del presente Contratto e resta valida per tutto il periodo di aggiudicazione, nonché per i 6 (sei) mesi successivi.

7.3. L'Aggiudicatario può frazionare la garanzia prevista *sub* art. 7.1.a) in più fideiussioni, il cui valore complessivo sia comunque pari al valore del Materiale aggiudicato; in tale eventualità, Comieco si riserva di restituire all'Aggiudicatario le singole fideiussioni, man mano che Comieco abbia accertato la progressiva liberazione del medesimo Aggiudicatario dalle obbligazioni di pagamento assunte per effetto dell'aggiudicazione.

7.4 In caso di scelta per la modalità *sub* art. 7.1.b) del presente Contratto, l'Aggiudicatario può effettuare, in favore di Comieco, un versamento a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni assunte per effetto dell'aggiudicazione. L'ammontare di tale versamento deve essere pari al valore del Materiale aggiudicato. Nel caso in cui il medesimo soggetto sia risultato Aggiudicatario di più Lotti, l'ammontare del versamento è pari alla somma del deposito dovuto per ciascun Lotto e calcolato secondo i criteri già enunciati.

7.5 La cauzione deve essere costituita in data anteriore alla stipula del presente Contratto e viene trattenuta da Comieco per tutto il periodo necessario all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. Man mano che Comieco abbia accertato la progressiva liberazione dell'Aggiudicatario dalle obbligazioni di pagamento assunte per effetto dell'aggiudicazione, Comieco si riserva – a sua discrezione – di rimborsare all'Aggiudicatario parte della somma da questi versata a titolo di deposito cauzionale, oppure di compensare *pro quota* la somma versata dall'Aggiudicatario a titolo di deposito cauzionale con le somme da questi dovute per effetto del ritiro del Materiale aggiudicato.

7.6 Per i Lotti a prezzo variabile l'importo massimo garantito deve essere di valore pari all'aggiudicazione delle quantità fino a 6 (sei) mesi come meglio indicato dal Bando d'asta relativo, quale somma dell'offerta e del valore dell'ultima quotazione della Camera di Commercio del mese precedente a quello di effettuazione dell'asta.

In caso di modifiche dell'andamento della componente variabile del prezzo di aggiudicazione e del reale rendimento quantitativo del lotto, l'Aggiudicatario è tenuto ad adeguare il valore della garanzia, qualora risulti insufficiente a coprire il

valore del quantitativo aggiudicato rapportato fino a 6 (sei) mesi come meglio indicato dal Bando d'asta relativo.

## **8. Clausola risolutiva espressa**

8.1 Le Parti convengono che, salva in ogni caso l'applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Comieco può risolvere il presente Contratto a seguito di comunicazione inviata via PEC all'Aggiudicatario nei seguenti casi:

- (i) violazione di uno qualsiasi degli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 2.1 del presente Contratto;
- (ii) mancato pagamento – anche solo parziale – del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto da parte dell'Aggiudicatario nei contratti Tipo A. Ai fini della presente clausola si intende per corrispettivo anche l'importo dovuto dall'Aggiudicatario ai sensi del precedente art. 3.2.2.
- (iii) mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario, anche di un solo carico di Materiale, entro il termine previsto al precedente art. 4.2.2 e 4.2.3 per il ritiro ai sensi del presente Contratto, ovvero mancato inserimento nel sistema industriale del medesimo Materiale secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto;
- (iv) violazione di quanto previsto all'art. 13 del presente Contratto.

8.2 Resta inteso che, al fine di garantire il ritiro del Materiale aggiudicato, in caso di risoluzione del presente Contratto, Comieco provvede a revocare l'aggiudicazione, assegnando il Materiale a diverso soggetto.

8.3 Resta inoltre inteso che Comieco può in ogni caso procedere direttamente, o tramite un altro soggetto appositamente incaricato, al ritiro della raccolta conferita e aggiudicata, qualora ciò risulti giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico, ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.

## **9. Durata**

9.1 Il Contratto entra in vigore una volta ricevuta la copia firmata digitalmente dall'Aggiudicatario e sottoscritto da Comieco all'esito della verifica dei requisiti previsti dal Contratto medesimo. Gli effetti del Contratto cessano con l'avvenuto ritiro e destinazione a processo di riciclo industriale - da parte dell'Aggiudicatario - di tutto il Materiale aggiudicato, secondo quanto stabilito nel Bando di gara cui si riferisce il Lotto assegnato.

9.2 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente Contratto perde efficacia *ex nunc* qualora, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della Convenzione Locale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di Comieco nei confronti dell'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

## **10. Trattamento dei dati personali**

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche

“GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente Contratto sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

10.2 Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR. In particolare, l’Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto la citata informativa in sede accreditamento e di aver rilasciato il consenso al trattamento dei dati nei termini previsti nella legge.

10.3 Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

## **11. Comunicazioni**

11.1 L’Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente a Comieco tutte le informazioni dallo stesso richieste ai fini del presente contratto. Le comunicazioni a tal fine effettuate dall’Aggiudicatario devono essere inviate per via telematica (aste@pec.comieco.org, [aste.amministrazione@pec.comieco.org](mailto:aste.amministrazione@pec.comieco.org), aree riservate dai siti [www.comieco.org](http://www.comieco.org) e [aste.comieco.org](http://aste.comieco.org)).

11.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 11.1 l’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche necessarie.

## **12. Foro competente**

12.1 Resta inteso tra le Parti che tutte le controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

## **13. Compliance**

13.1 Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Comieco. Per effetto della sottoscrizione del presente Contratto l’Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, letto e compreso gli obblighi derivanti dai predetti documenti, in ogni caso pubblicati sul sito internet [www.comieco.org](http://www.comieco.org).

13.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 13.1, Comieco ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 8.

## **14. Modifiche**

14.1 Il Contratto può essere modificato solo con atto scritto, debitamente sottoscritto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti.

14.2 In espressa deroga a quanto precede, il Contratto potrà essere modificato unilateralmente da Comieco mediante delibera motivata del relativo Consiglio di amministrazione, in caso di sopravvenute modifiche concernenti la normativa europea o nazionale, l’Accordo Quadro ANCI-Conai o l’Allegato ANCI-Comieco

(inclusi gli allegati). In tale eventualità le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio saranno immediatamente ed automaticamente efficaci, previa comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Luogo e data

Comieco

Aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si considerano specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto Audit. Manleva.); 4 (Modalità di presa in carico e ritiro della raccolta aggiudicata); 6. (Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità); 7. (Garanzie di pagamento per Contratti Tipo A); 12. (Foro competente); 14. (Modifiche).

Luogo e data

Aggiudicatario



**Allegato n. 2 al Regolamento Aste**  
**CONTRATTO “TIPO A” e “TIPO B” (“Contratto”) relativo all’asta “EOW”**  
**Asta \_\_\_del \_\_\_\_\_**

**TRA**

Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO (di seguito “**Comieco**” o “**Consorzio**”), P.IVA n. 12303950153, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5, qui rappresentato dal Direttore generale dott. Carlo Montalbetti, in virtù di atto del 18 maggio 2016 n. 18630/7744 di repertorio notaio dott.ssa Giovannella Condò;

da una parte

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
e P. IVA \_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad  
Euro \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente Contratto da  
\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *p.t.* (di seguito,

**“Aggiudicatario”**),

dall’altra parte

(di seguito, singolarmente, la “**Parte**” e, collettivamente, le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE**

- (i) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito “**Testo Unico Ambientale**” o “**TUA**”), così come successivamente modificato e integrato, prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e che gli stessi siano tenuti a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
- (ii) i produttori e gli utilizzatori possono adempiere gli obblighi posti a loro carico dal TUA individualmente ovvero aderendo a consorzi di filiera del settore merceologico al quale appartengono (art. 221, comma 3, lett. b) TUA);
- (iii) Comieco, costituito ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 22/1997 come sostituito dall’art. 223 del TUA, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e l’avvio al riciclo degli stessi, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e da Comieco ai sensi del TUA;

- (iv) le attività svolte da Comieco sono coerenti con l'oggetto sociale definito nello statuto consortile, a tenore del quale il medesimo Comieco razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
  - la ripresa degli imballaggi cellulosici usati;
  - la raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
  - il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dei rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti al servizio pubblico;
  - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio cellulosici.
- (v) nell'ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni (come definiti nella scheda tecnica della Convenzione Locale qui allegata *sub* doc. n. 1) ed ai soggetti dagli stessi delegati svolgere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, TUA, secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio;
- (vi) CONAI ha sottoscritto con l'Associazione Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione di servizio ("**Accordo ANCI- CONAI**");
- (vii) ai sensi dell'Accordo ANCI-CONAI, ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato può chiedere a Comieco, quale Consorzio di filiera, di sottoscrivere una convenzione attuativa dell'Accordo ANCI-CONAI nel testo sostanzialmente conforme a quello contenuto nell'Allegato Tecnico all'Accordo ANCI-CONAI ("**Allegato ANCI-COMIECO**"), ai fini del ritiro e della presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tecnici al medesimo Accordo ANCI-CONAI;
- (viii) Comieco ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata posta in essere dai Comuni e, a tal fine, ha indetto una procedura d'asta disciplinata dal Regolamento Aste, volta ad individuare la migliore offerta per la cessione dei predetti rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata al fine del riciclaggio del medesimo materiale (di seguito l'"**Asta**");
- (ix) l'Aggiudicatario è risultato vincitore del Lotto, come dettagliatamente indicato sul sito [aste.comieco.org](http://aste.comieco.org), con riferimento al Bando d'asta a cui si riferisce l'aggiudicazione;
- (x) il Bando d'asta costituisce riferimento per l'applicazione del presente Contratto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile sul contratto di somministrazione (artt. 1559, 1562, 1564 c.c.). Invero, le cessioni di materiale cellulosico effettuate nell'ambito del presente Contratto di aggiudicazione sono inquadrabili nel novero delle "cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione".

\* \* \*

Considerato tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

### **1. Premesse, allegati e definizioni**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Per le definizioni non espressamente contenute nel presente Contratto si rimanda a quelle contenute nel Regolamento Aste.

### **2. Oggetto. Audit. Manleva.**

#### **2.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

2.1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna nei confronti di Comieco a:

- (i) prendere in carico – secondo quanto previsto dal presente Contratto – il Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata da Comieco tramite l'Asta meglio indicata nell'Allegato 1, nella composizione e quantità prevista dal relativo Bando e conferita dai Convenzionati presso gli Impianti di gestione dei rifiuti come da Regolamento Aste (dove l'Impianto di gestione dei rifiuti è indicato come piattaforma). L'Aggiudicatario diventa a tutti gli effetti proprietario del Materiale oggetto di aggiudicazione, e ciò a far tempo dal momento in cui il Materiale viene ritirato dall'Impianto e trasformato in carta recuperata ai sensi del DM 188/2020;
- (ii) ritirare dagli Impianti di gestione dei rifiuti, direttamente o tramite terzi, e trasportare, sotto la propria responsabilità, il Materiale aggiudicato;
- (iii) prendere atto dello schema contrattuale che regola il rapporto tra Comieco e gli operatori ("Convenzionati - Impianti di gestione dei rifiuti") che effettuano la lavorazione del Materiale, assumendo gli impegni derivanti a suo carico da detto contratto e manlevando Comieco da ogni controversia con l'Impianto di gestione dei rifiuti in merito alla consegna e alla qualità del materiale reso disponibile da quest'ultimo.
- (iv) destinare il materiale aggiudicato al riciclaggio dandone evidenza a Comieco come previsto dai successivi artt. 2.1.5 e 2.1.6 del presente Contratto;
- (v) in caso di prezzo positivo (Contratto tipo A), pagare a Comieco il corrispettivo per la raccolta conferita dai Convenzionati e trasformata in carta recuperata EoW presso l'Impianto di gestione dei rifiuti, nei limiti delle quantità aggiudicate, secondo quanto stabilito nel successivo art. 3.

2.1.2. Ai fini della tracciabilità nelle fasi di spedizione il Materiale aggiudicato deve essere identificato preferibilmente sulla base del “Sistema europeo di identificazione del macero” di CEPIERPA-FEAD.

2.1.3 In conformità a quanto previsto dall’art. 4.7.4. del Regolamento Aste le Parti convengono inoltre che, per l’attività di presa in carico e trasporto dei rifiuti, anche transfrontaliero, l’Aggiudicatario, qualora non autorizzato all’attività di trasporto di rifiuti, debba avvalersi di operatori che siano in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di tale attività, dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

2.1.4. A tutti gli effetti legali e contrattuali l’Aggiudicatario garantisce che l’impiego in un processo industriale del Materiale oggetto di aggiudicazione avviene presso un Impianto situato in un Paese appartenente all’Unione Europea, ovvero anche in un Paese non appartenente all’Unione Europea. In questo secondo caso, ai fini delle verifiche della garanzia ed effettività del riciclaggio si applica quanto previsto dall’art. 4.7.4. del Regolamento Aste.

2.1.5. Ai fini della rendicontazione mensile delle quantità avviate a riciclo si applica quanto previsto nel contratto tipo EoW integrati (artt. 5 e 7).

2.1.6. Al fine di attestare l’avvenuta destinazione in un processo di industriale del Materiale, l’Aggiudicatario deve fornire a Comieco un’autodichiarazione, secondo lo schema fornito dal Consorzio stesso, per tutte le quantità effettivamente rese disponibili durante il periodo di aggiudicazione e si impegna a conservare presso la sede aziendale copia della documentazione a ciò necessaria e riconducibile al lotto aggiudicato (es., riscontri tra registri e formulari, DDT della cartiera di destinazione, altra documentazione comprovante la ripetitività del rapporto, ecc.).

2.1.7. Comieco si riserva di effettuare puntuali accertamenti, anche presso terzi ed anche con acquisizione di documentazione contabile, a supporto dell’avvenuta destinazione in un processo di industriale del Materiale, ai sensi degli artt. 2.1.5. e 2.1.6. A tal fine l’Aggiudicatario si impegna a prestare a Comieco la necessaria collaborazione affinché questi possa esercitare, anche presso terzi, i controlli e gli accertamenti necessari, anche presso la propria sede, in ottemperanza alle proprie finalità istituzionali ed ambientali.

2.1.8. L’Aggiudicatario assume piena ed integrale responsabilità per tutte le operazioni svolte dal momento della presa in carico della raccolta e trasformata in carta recuperata EoW sino al completamento – anche tramite terzi – dell’impiego del Materiale in un processo industriale, e si obbliga a manlevare e tenere Comieco indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.1.9. L’Aggiudicatario riconosce e prende atto che Comieco non è in alcun modo responsabile per la mancata messa a disposizione del Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata, se dovuta a circostanze estranee alla sfera di controllo di Comieco, quali – ad esempio – il mancato conferimento da parte del Convenzionato, ovvero l’improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta

differenziata, ovvero la forza maggiore. L'Aggiudicatario riconosce e prende atto, inoltre, che le quantità di materiale conferito possono subire variazioni, negative o positive, rispetto alle quantità previsionali indicate nel Lotto.

2.1.10. Le Parti si danno inoltre atto che il Convenzionato e Comieco hanno la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di:

- (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata; nonché
- (ii) sostituire e/o integrare l'Impianto di gestione dei rifiuti, senza che Comieco possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell'Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni.

## 2.2 OBBLIGHI DI COMIECO

2.2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Comieco si impegna nei confronti dell'Aggiudicatario a:

- (i) cedere il Materiale, trasferendone la proprietà, nella misura corrispondente alla raccolta aggiudicata tramite l'Asta meglio indicata nell'Allegato 1, nella composizione e quantità prevista dal relativo Bando e conferita dai Convenzionati presso l'Impianto di gestione dei rifiuti individuato per ciascun lotto al lordo di eventuali cali di peso;
- (ii) applicare la Convenzione con riferimento alle quantità di raccolta trasformata in carta recuperata EoW, assegnate all'Aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico Anci-Comieco;
- (iii) effettuare le verifiche qualitative sulla raccolta conferita dal Convenzionato secondo la procedura e tempistica definite dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci-Comieco;
- (iv) comunicare all'Aggiudicatario l'eventuale integrazione o cambio di Impianto di gestione dei rifiuti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto all'art. 2.1.10.
- (v) in caso di aggiudicazione a prezzo negativo (Contratto Tipo B), pagare all'Aggiudicatario il Corrispettivo per la raccolta acquisita dai Convenzionati presso gli Impianti, nei limiti delle quantità aggiudicate, come determinato ai sensi del successivo art. 3.1.

## 3. Corrispettivo

### 3.1 CORRISPETTIVO

3.1.1. Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto dall'Aggiudicatario a Comieco per ciascuna tonnellata di Materiale ritirato e aggiudicato è pari al Prezzo di aggiudicazione del Lotto, come specificato nel Bando d'asta. Rimangono a carico di Comieco i costi relativi ai servizi amministrativi di cui all'articolo 5, secondo periodo, del contratto aggiudicatario - impianto, forfettariamente determinati in 2,20 euro/ton.

3.1.2 Ai fini della quantificazione del Materiale ritirato fa fede la documentazione di trasporto dell’Impianto di gestione dei rifiuti (ddt), tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità come definito al punto 5 del documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Anci-Comieco e dello schema contrattuale che regola il rapporto tra Comieco e gli operatori (“Convenzionati-Impianti di gestione dei rifiuti”).

3.1.3 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato convenzionalmente determinato, e che ciascuna delle Parti assume la relativa alea ai sensi dell’art. 1469 c.c.

### 3.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

#### *Per Contratto Tipo A*

3.2.1. Comieco emette fattura nei confronti dell’Aggiudicatario in data coincidente con la fine di ciascun mese di vigenza del Contratto, oltre ad eventuali conguagli relativi ai mesi precedenti della medesima asta. La fattura riporta i lotti/quantitativi effettivamente gestiti; tali informazioni vengono rese disponibili agli aggiudicatari attraverso l’area web riservata – sezione “Riepilogo Aggiudicatario”.

3.2.2. La fattura emessa da Comieco indica, come scadenza di pagamento, il termine di 45 (quarantacinque) giorni data fattura. In caso di ritardo nel pagamento, ferma restando l’applicazione di quanto previsto all’art. 4.4 del Regolamento Aste, sul corrispettivo dovuto dall’Aggiudicatario matureranno gli interessi di mora nella misura del tasso Euribor a sei mesi aumentato di 3 punti (e comunque nei limiti compatibili con la disciplina antiusura). L’Aggiudicatario riconosce e prende atto che, in caso di insoluti di pagamento, Comieco si riserva di adottare ulteriori misure di protezione delle proprie ragioni creditorie.

#### *Per Contratto Tipo B*

3.2.3. L’Aggiudicatario emette fattura nei confronti di Comieco in data coincidente con la fine di ciascun mese di vigenza del Contratto, oltre ad eventuali conguagli relativi ai mesi precedenti della medesima asta. La fattura riporta i lotti/quantitativi effettivamente gestiti, che vengono resi disponibili agli aggiudicatari attraverso l’area web riservata (pre-fattura).

3.2.4. La fattura emessa dall’Aggiudicatario indica, come scadenza di pagamento, il termine di 45 (quarantacinque) giorni data fattura. Contestualmente Comieco emette fattura di valore pari a zero per le sole quantità cedute.

## **4. Modalità di presa in carico e ritiro della raccolta aggiudicata**

### 4.1 IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1.1. Il Materiale aggiudicato, corrispondente alla raccolta e trasformato in carta recuperata EoW, è reso disponibile per la presa in carico presso gli Impianti di

gestione dei rifiuti individuati nei Lotti e secondo la modalità di conferimento indicate nel Bando d'asta per ciascun Lotto.

#### 4.2 OBBLIGO DI RITIRO

4.2.1. All'atto del ritiro presso gli Impianti di gestione dei rifiuti individuati per il Lotto e secondo la modalità indicate nel Bando d'asta, il Materiale aggiudicato nella percentuale prevista dal Lotto, si considera preso in carico dall'Aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.3.3 del presente Contratto.

4.2.2. L'Aggiudicatario deve procedere al ritiro del Materiale aggiudicato e reso disponibile per il ritiro dai Convenzionati, secondo le modalità di conferimento indicate nel Bando d'asta per ciascun Lotto e nel rispetto delle condizioni definite dallo schema contrattuale che regola il rapporto tra Comieco e gli operatori ("Convenzionati - Impianti di gestione dei rifiuti"), e comunque entro 7 (sette) giorni a partire dalla data della comunicazione di sollecito inviata da Comieco.

4.2.3. Gli obblighi di ritiro del Materiale possono essere assolti direttamente dall'Aggiudicatario o tramite terzi. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente a Comieco la sopra indicata variazione.

#### 4.3 PENALI

4.3.1. Le Parti convengono che l'Aggiudicatario, qualora non provveda al ritiro nei termini di cui al precedente art. 4.2.2., salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 8 del presente Contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – un importo a titolo di penale pari alla somma di:

- (i) corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto;
- (ii) costo di lavorazione nell'Impianto di gestione dei rifiuti di 38,54 euro/t per la quantità di EoW1.02 e 36,44 euro/t per quella di EoW1.04-05;
- (iii) contributo al costo di trasporto sino alla destinazione individuata da Comieco per il riciclo, determinato in via forfettaria nella misura di 50,00 euro/ton; nonché
- (iv) ogni altro costo eventualmente sostenuto da Comieco per assicurare l'impiego in un processo industriale del Materiale;

il tutto moltiplicato per il quantitativo non ritirato.

4.3.2. Le Parti convengono altresì che l'Aggiudicatario, qualora non osservi la tempistica per la comunicazione dei dati indicata da Comieco, né metta a disposizione di Comieco le opportune evidenze circa l'avvenuta introduzione nel sistema industriale del Materiale aggiudicato, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – una somma a titolo di penale pari all'importo del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto, in relazione al numero di mesi o frazioni per i quali sussiste l'inadempimento. La penale si applica anche per il periodo di differimento dell'aggiudicazione in caso di inadempimento all'obbligo di stipula del Contratto di cui all'art. 2.

4.3.3 Salva ed impregiudicata l'applicazione della penale di cui al precedente art. 4.3.1, resta inteso che, in caso di mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario entro

il termine previsto dal precedente art. 4.2.2., Comieco ha facoltà di assegnare il Materiale a diverso soggetto, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto sul Materiale.

4.3.4 Le somme dovute dall'Aggiudicatario ai sensi degli articoli 4.3.1 e 4.3.2 che precedono saranno trattenute da Comieco anche rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 4.4 del Regolamento Aste.

## **5. Verifiche Qualitative**

5.1 Al fine della determinazione della quantità per l'applicazione del corrispettivo si fa riferimento alle verifiche qualitative disposte da Comieco secondo quanto previsto dalla Convenzione locale e, in particolare, dal documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco.

5.2 I risultati di eventuali controlli che l'Aggiudicatario dispone nell'ambito del contratto stipulato con l'Impianto di gestione dei rifiuti per il ritiro del Materiale aggiudicato non hanno effetto ai fini del presente Contratto, né sull'adempimento delle obbligazioni in esso previste.

5.3 Eventuali reclami, contestazioni o esiti negativi delle verifiche qualitative disposte da Comieco non attribuiscono in alcun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire, omettere (in tutto o in parte) o ritardare i pagamenti da effettuare ai sensi del presente Contratto ovvero omettere o ritardare i ritiri del Materiale aggiudicato.

## **6. Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità**

6.1 In caso di qualsiasi responsabilità per Comieco, si conviene che la misura massima dei danni risarcibili è costituita dal corrispettivo pagato dall'Aggiudicatario ai sensi del presente Contratto.

## **7. Garanzie di pagamento per Contratti Tipo A**

7.1 In relazione alle obbligazioni di pagamento assunte verso Comieco ai sensi del presente Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare idonea garanzia. Quest'ultima può essere fornita – alternativamente – sotto forma di: a) fideiussione bancaria; oppure b) deposito cauzionale.

7.2. In caso di scelta per la modalità *sub* art. 7.1.a), l'Aggiudicatario è tenuto a fornire a Comieco una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito di gradimento del Consorzio per un importo pari al valore del Materiale aggiudicato. La fideiussione, redatta secondo il modello predisposto da Comieco, deve essere consegnata in originale, secondo le modalità indicate dal Consorzio, in data anteriore alla stipula del presente Contratto e resta valida per tutto il periodo di aggiudicazione, nonché per i 6 (sei) mesi successivi.

7.3. L'Aggiudicatario può frazionare la garanzia prevista *sub* art. 7.1.a) in più fideiussioni, il cui valore complessivo sia comunque pari al valore del Materiale aggiudicato; in tale eventualità, Comieco si riserva di restituire all'Aggiudicatario le singole fideiussioni, man mano che Comieco abbia accertato la progressiva

liberazione del medesimo Aggiudicatario dalle obbligazioni di pagamento assunte per effetto dell'aggiudicazione.

7.4 In caso di scelta per la modalità *sub* art. 7.1.b) del presente Contratto, l'Aggiudicatario può effettuare, in favore di Comieco, un versamento a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni assunte per effetto dell'aggiudicazione. L'ammontare di tale versamento deve essere pari al valore del Materiale aggiudicato. Nel caso in cui il medesimo soggetto sia risultato Aggiudicatario di più Lotti, l'ammontare del versamento è pari alla somma del deposito dovuto per ciascun Lotto e calcolato secondo i criteri già enunciati.

7.5 La cauzione deve essere costituita in data anteriore alla stipula del presente Contratto e viene trattenuta da Comieco per tutto il periodo necessario all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. Man mano che Comieco abbia accertato la progressiva liberazione dell'Aggiudicatario dalle obbligazioni di pagamento assunte per effetto dell'aggiudicazione, Comieco si riserva – a sua discrezione – di rimborsare all'Aggiudicatario parte della somma da questi versata a titolo di deposito cauzionale, oppure di compensare *pro quota* la somma versata dall'Aggiudicatario a titolo di deposito cauzionale con le somme da questi dovute per effetto del ritiro del Materiale aggiudicato.

7.6 Per i Lotti a prezzo variabile l'importo massimo garantito deve essere di valore pari all'aggiudicazione delle quantità fino a 6 (sei) mesi come meglio indicato dal Bando d'asta relativo, quale somma dell'offerta e del valore dell'ultima quotazione della Camera di Commercio del mese precedente a quello di effettuazione dell'asta.

In caso di modifiche dell'andamento della componente variabile del prezzo di aggiudicazione e del reale rendimento quantitativo del lotto, l'Aggiudicatario è tenuto ad adeguare il valore della garanzia, qualora risulti insufficiente a coprire il valore del quantitativo aggiudicato rapportato fino a 6 (sei) mesi come meglio indicato dal Bando d'asta relativo.

## **8. Clausola risolutiva espressa**

8.1 Le Parti convengono che, salva in ogni caso l'applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Comieco può risolvere il presente Contratto a seguito di comunicazione inviata via PEC all'Aggiudicatario nei seguenti casi:

- (i) violazione degli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 2.1 del presente Contratto;
- (ii) mancato pagamento – anche solo parziale – del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Contratto da parte dell'Aggiudicatario nei Contratti Tipo A. Ai fini della presente clausola si intende per corrispettivo anche l'importo dovuto dall'Aggiudicatario ai sensi del precedente art. 3.2.2.
- (iii) mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario, anche di un solo carico di Materiale, entro il termine previsto al precedente art. 4.2.2 per il ritiro ai sensi del presente Contratto, ovvero mancato inserimento nel sistema

- industriale del medesimo Materiale secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto;
- (iv) violazione di quanto previsto all'art. 13 del presente Contratto.

8.2 Resta inteso che, al fine di garantire il ritiro del Materiale aggiudicato, in caso di risoluzione del presente Contratto, Comieco provvede a revocare l'aggiudicazione, assegnando il Materiale a diverso soggetto.

8.3 Resta inoltre inteso che Comieco può in ogni caso procedere direttamente, o tramite un altro soggetto appositamente incaricato, al ritiro della raccolta conferita e aggiudicata, qualora ciò risulti giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico, ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.

## **9. Durata**

9.1 Il Contratto entra in vigore una volta ricevuta la copia firmata dall'Aggiudicatario e sottoscritto da Comieco all'esito della verifica dei requisiti previsti da Contratto medesimo. Gli effetti del Contratto cessano con l'avvenuto ritiro e destinazione a processo di impiego industriale - da parte dell'Aggiudicatario - di tutto il Materiale aggiudicato, secondo quanto stabilito nel Bando di gara cui si riferisce il Lotto assegnato.

9.2 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente Contratto perde efficacia *ex nunc* qualora, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della Convenzione Locale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di Comieco nei confronti dell'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

## **10. Trattamento dei dati personali**

10.1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente Contratto sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

10.2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR. In particolare, l'Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto la citata informativa in sede accreditamento e di aver rilasciato il consenso al trattamento dei dati nei termini previsti nella legge.

10.3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

## **11. Comunicazioni**

11.1 L'Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente a Comieco tutte le informazioni dallo stesso richieste ai fini del presente contratto. Le comunicazioni

a tal fine effettuate dall'Aggiudicatario devono essere inviate per via telematica ([aste@pec.comieco.org](mailto:aste@pec.comieco.org) [aste.amministrazione@pec.comieco.org](mailto:aste.amministrazione@pec.comieco.org), aree riservate dei siti [www.comieco.org](http://www.comieco.org) e [aste.comieco.org](http://aste.comieco.org)).

10.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 10.1 l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche necessarie.

## **12. Foro competente**

12.1 Resta inteso tra le Parti che tutte le controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

## **13. Compliance**

13.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Comieco. Per effetto della sottoscrizione del presente Contratto l'Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, letto e compreso gli obblighi derivanti dai predetti documenti, in ogni caso pubblicati sul sito internet [www.comieco.org](http://www.comieco.org).

13.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 13.1, Comieco ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 8.

## **14. Modifiche**

14.1 Il Contratto può essere modificato solo con atto scritto, debitamente sottoscritto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti.

14.2 In espressa deroga a quanto precede, il Contratto potrà essere modificato unilateralmente da Comieco mediante delibera motivata del relativo Consiglio di amministrazione, in caso di sopravvenute modifiche concernenti la normativa europea o nazionale, l'Accordo Quadro ANCI-Conai o l'Allegato Tecnico (inclusi gli allegati). In tale eventualità le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio saranno immediatamente ed automaticamente efficaci, previa comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Luogo e data

Comieco

Aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si considerano specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto. Audit. Manleva.); 4 (Modalità di presa in carico e ritiro della raccolta aggiudicata); 6. (Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità); 7. (Garanzie di pagamento per Contratti Tipo A); 12. (Foro competente); 14. (Modifiche).

Luogo e data

Aggiudicatario